

Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2010 – Pres. Bernardi – Est. Pagliuca.

Gratuito patrocinio – Revoca dell'ammissione – Superamento del limite di reddito – Familiare convivente – Convivente more uxorio – Assimilabilità – Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 136 del d.p.r. 115/2002 il giudice è tenuto a revocare l'ammissione al gratuito patrocinio qualora nel corso del giudizio vengano meno le condizioni che avevano giustificato l'ammissione ovvero venga accertato che dette condizioni erano ab initio insussistenti. Poiché ai sensi dell'art. 76 c. 2 del d.p.r. 115/2002 per verificare se sia o meno superato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio deve tenersi conto non solo del reddito percepito dal richiedente, ma anche di quelli ottenuti dal coniuge e dagli altri familiari conviventi vengono in rilievo, a tal fine, anche i redditi della persona che conviva more uxorio con il richiedente posto che ratio della norma è quella di considerare tutte le disponibilità allo stesso derivanti in forza di vincoli familiari e della normale condivisione delle risorse e suddivisione delle spese che avviene all'interno della famiglia. (mb) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 27.12.05 P. F. (nato a C. il ...) affermava:

- di avere contratto matrimonio civile con A. M. (nata a C. l'...) in M. (MN) il giorno ..., trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di M. (MN), al n. 1, p. II, s.A anno 1995 dell'apposito registro;
- che dal matrimonio era nato il figlio M. (in data 3.2.1998);
- che il Tribunale di Mantova, con decreto in data 4.6.02 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, i quali in data 27.5.2002 erano comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale, che li aveva autorizzati a vivere separatamente;
- che dalla data dell'udienza di cui sopra i coniugi avevano continuato a vivere separati, senza che fosse tra loro intervenuta riconciliazione;
- che in sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso di M. ad entrambi genitori, con residenza prevalente presso la madre, e con obbligo del P. di versare alla moglie la somma mensile di euro 309,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e di euro 620,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- che a seguito di procedimento ex art 710 cpc il Tribunale, con decreto in data 6.8.04, aveva disposto l'affidamento di M. alla madre regolamentando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del P. l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 100,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, nonché la somma di euro 620,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- che le attuali condizioni reddituali del ricorrente erano estremamente peggiorate rispetto a quelle in essere al momento della separazione, sicché si giustificava la riduzione dell'assegno per il figlio al minor importo di euro 150,00 mensili, nonché l'eliminazione dell'obbligo di contribuire anche al mantenimento della moglie, la quale era peraltro perfettamente in grado di reperire idonea attività lavorativa per far fronte al proprio sostentamento;
- che poteva essere confermato l'affido esclusivo di M. alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre.

Ciò premesso il ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui sopra, nonché richiesta di affidamento di M. in via esclusiva alla madre, nonché imposizione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con esclusione di ogni onere economico a suo carico ed a favore della resistente personalmente.

L'A. si costituiva ritualmente in giudizio, aderendo alle richieste di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento a sé di M. in via esclusiva con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre. Inoltre, premesso di percepire un reddito modesto dalla sua attività di collaboratrice domestica, chiedeva che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 620,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché l'ulteriore somma mensile di euro 309,00 a titolo di assegno divorzile.

IL CASO.it

Le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del Tribunale il quale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti assunti all'esito del procedimento ex art 710 cpc, sia relativamente all'affidamento di M. (affido esclusivo alla madre), sia di natura economica (euro 100,00 per la moglie ed euro 620,00 per il figlio).

Nella successiva fase del giudizio svoltasi dinanzi al giudice istruttore, la causa veniva istruita solo documentalmente ed all'udienza del 11.12.07 veniva avviata a decisione in merito alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dall'istesso Tribunale con sentenza parziale n. 489/08 del 3.4.08 (depositata il 6.5.08).

Rimessa la causa in istruttoria, le parti pervenivano ad un accordo relativamente alle ulteriori questioni ed all'udienza del 30.9.09 precisavano le sopra riportate conclusioni congiunte, con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di conclusioni e repliche.

Con ordinanza in data 3.11.09 la causa veniva nuovamente rimessa in istruttoria per richiedere ai coniugi di indicare le ragioni che li avevano indotti a richiedere congiuntamente la collocazione prevalente della residenza del figlio minore presso il padre, nonché per acquisire informazioni in merito all'attuale situazione economica dei coniugi.

All'udienza del 12.1.2010 il g.i. interrogava liberamente i coniugi in merito alle circostanze appena evidenziate e, all'esito, le parti rassegnavano nuovamente le sopra riportate conclusioni congiunte, con rinuncia all'assegnazione dei termini per conclusioni e repliche.

Motivi della decisione

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI M.

I coniugi, che pure all'inizio del giudizio avevano entrambi richiesto che fosse confermato l'affidamento esclusivo di M. alla madre, hanno da ultimo richiesto che il figlio sia invece affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre e regolamentazione del diritto di visita della madre.

All'udienza del 12.1.2010 è stato richiesto ai coniugi di motivare adeguatamente questa richiesta, posto che sino ad oggi M. aveva sempre vissuto con la madre.

Entrambi i coniugi hanno spiegato che da circa due anni tra M. e la madre erano sorti contrasti e continui litigi, probabilmente dovuti anche al fatto che il minore pare essere geloso della figlia che la A. ha recentemente avuto con il nuovo compagno.

L'A. ha spiegato che M. era divenuto sempre più irascibile e che più volte aveva manifestato il proprio desiderio di andare a vivere con il padre (con il quale ha sempre avuto un buon rapporto), desiderio che non aveva assecondato anche in ragione dei contrasti e dei dissapori esistenti con il marito.

Tuttavia nell'estate del 2009 l'A., preso atto della situazione, di comune accordo con il marito ha deciso di assecondare la volontà del figlio, il quale dal settembre del 2009 vive con il padre.

Entrambi i coniugi hanno riferito che da allora la situazione è estremamente migliorata, sia relativamente al rapporto tra la madre e M., sia relativamente al rapporto tra i genitori.

M. è oggi molto più tranquillo e riesce finalmente a dialogare e confrontarsi con la madre in modo sereno nei periodi di tempo che trascorre con lei. Anche i rapporti tra i genitori sono molto migliorati e sono oggi improntati ad una maggior collaborazione nell'interesse del figlio. Il che pare peraltro trovare conferma anche nel fatto che gli stessi siano infine giunti ad un accordo, precisando in modo concorde le conclusioni.

Ebbene, essendo questa la situazione attualmente in essere, ritiene il Collegio che il regime di affidamento condiviso con residenza prevalente di M. presso il padre sia senz'altro, allo stato, quello maggiormente confacente al superiore interesse del minore, atteso che secondo quanto concordemente dichiarato dai genitori il figlio è oggi molto più sereno, ha nuovamente buoni rapporti con la madre e sono anche migliorati i rapporti tra i genitori, il che non può che comportare effetti positivi anche per M..

IL CASO.it

D'altra parte è lo stesso art. 155, c. 2 cc (applicabile anche al giudizio di divorzio) a prescrivere al Tribunale di prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se essi non

sono pregiudizievoli per l'interesse del figlio (il che nella fattispecie deve senz'altro escludersi).

Può quindi essere accolta la concorde richiesta delle parti di affidamento condiviso di M. con residenza abituale presso il padre, apparendo peraltro le modalità specificatamente individuate dalle parti per quanto attiene alle modalità di frequentazione tra madre e figlio assolutamente atte a garantire un'adeguata partecipazione della A. alla vita ed all'educazione del figlio, in linea con la finalità e lo spirito del regime di affidamento condiviso dei figli preferito anche dal legislatore.

MANTENIMENTO DI M.

IL CASO.it

I coniugi hanno da ultimo richiesto concordemente che l'intero onere di mantenimento di M., ivi comprese le spese straordinarie, sia accollato al solo P..

Posto che il P. risulta avere dichiarato al Fisco redditi molto bassi e da ultimo addirittura irrisori (ossia reddito complessivo di euro 8.920,00 nel 2007, di euro 4.224,00 nel 2008 e di euro 5.506,00 nel 2009) il Tribunale ha ritenuto opportuno chiedere opportuni chiarimenti al P..

Nel corso dell'audizione del 12.1.2010 il P. è apparso assolutamente reticente, avendo affermato in modo assolutamente inattendibile di percepire uno stipendio di soli euro 400,00 al mese in qualità di dipendente della ditta F. I. srl di cui è titolare l'attuale compagna convivente G. E..

Il P. ha sostenuto che sarebbe proprio la G. ad aiutarlo economicamente per far fronte al mantenimento sia suo che del figlio.

L'assoluta inverosimiglianza di quanto affermato dal P. è del tutto evidente sol che si consideri che proprio il ricorrente era socio unitamente alla G. della F. I. srl e che egli aveva ceduto alla compagna la propria partecipazione all'irrisorio prezzo di euro 10.000,00, guarda caso poco prima dell'inizio del presente procedimento.

A ciò aggiungasi che, per stessa ammissione del P., lo stesso ha comunque a propria disposizione sia una Citroen C3, sia un'Audi A4, guarda caso anche in questo caso entrambe intestate alla compagna.

Ebbene, tenuto conto anche del rapporto di convivenza more uxorio esistente con la G., è del tutto evidente che il P., al fine di poter accreditare un notevole peggioramento della sua condizione economica al fine di sottrarsi agli oneri di mantenimento nei confronti della moglie e di ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per il figlio, prima dell'inizio del giudizio, si era spogliato di ogni partecipazione societaria intestandola fittiziamente alla compagna, a nome della quale aveva fatto poi anche intestare le autovetture.

Deve quindi ritenersi che i proventi della F. I. srl, pur formalmente di pertinenza della G., siano in realtà riferibili almeno in parte anche al P., il quale di certo dalla sua attività lavorativa non percepisce il modesto stipendio di euro 400,00 che ha dichiarato, bensì entrate ben maggiori e con tutta probabilità pari ai circa euro 2.500,00 al mese che, per sua stessa ammissione, guadagnava all'epoca della separazione.

D'altra parte se così non fosse non si spiegherebbe affatto il motivo per il quale lo stesso, che pure aveva ab initio formulato istanza di riduzione dell'assegno per il mantenimento del figlio posto a suo carico dal Tribunale, abbia da ultimo richiesto addirittura che gli sia accollato l'intero mantenimento di M. in via esclusiva, spese straordinarie comprese.

In ragione di ciò, quindi, il Collegio ritiene che il P. abbia effettivamente i mezzi per far fronte in modo adeguato al mantenimento del figlio.

Quanto alla A., la stessa risulta attualmente disoccupata sicché, anche in considerazione del fatto che la stessa deve sobbarcarsi anche l'onere del mantenimento della nuova figlia avuta con l'attuale compagno, può essere accolta la richiesta di suo completo esonero dal mantenimento di M., posto che per quanto sopra osservato il P., a dispetto delle apparenze formali, deve ritenersi perfettamente in grado di far fronte per l'intero ed in modo adeguato al mantenimento di M..

IL CASO.it

Può quindi essere accolta la concorde richiesta delle parti sul punto.

SPESE DI LITE

Come concordemente richiesto dalle parti, le spese di lite possono essere interamente compensate.

Va poi evidenziato che il P. risulta essere stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Ebbene ai sensi dell'art. 136 tu spese giust il giudice è tenuto a revocare detta ammissione qualora nel corso del giudizio dovessero venir meno le condizioni che avevano giustificato l'ammissione ovvero venisse accertato che dette condizioni erano ab initio insussistenti.

In proposito va in primo luogo evidenziato che ai sensi dell'art 76, c. 2 tu spes giust per verificare se sia o meno superato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio (attualmente fissato in euro 10.628,16 di reddito imponibile ai fini IRPEF) deve tenersi conto non solo del reddito percepito dal richiedente, ma anche di quelli ottenuti dal coniuge e dagli altri familiari conviventi.

IL CASO.it

Ritiene il Collegio che a tal fine debba tenersi conto anche dei redditi della persona che conviva more uxorio con il richiedente, posto che ratio della norma è evidentemente quella di considerare tutte le disponibilità del richiedente a lui derivanti in forza di vincoli familiari e della normale condivisione delle risorse e suddivisione delle spese che, come noto, avviene all'interno della famiglia.

E non vi è dubbio che anche il convivente more uxorio, a ben vedere addirittura in misura maggiore rispetto ad altre categorie di familiari conviventi legate da vincoli di sangue con l'istante, secondo l'id quod plerumque accidit contribuisce alle necessità della famiglia e, quindi, al mantenimento del parente convivente.

Pertanto per verificare se sia o meno superato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio, nella fattispecie, deve tenersi conto anche dei redditi dichiarati dalla G., convivente more uxorio del P., nonché persona che – per stessa ammissione del ricorrente – contribuisce al suo mantenimento.

Ciò senza considerare il fatto che, per quanto osservato in punto di assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del P., deve senz'altro ritenersi che le entrate del ricorrente siano di gran lunga superiori a quelle risultanti dalle dichiarazioni in atti e verosimilmente anche maggiori del limite di reddito sopra indicato.

Pertanto, posto che sommando i redditi dichiarati ai fini IRPEF dal P. e dalla G. (euro 16.413,00 nel 2009, euro 18.544,95 nel 2008), risulta ampiamente superato il limite di reddito indicato dall'art 76 tu sp giust, va senz'altro revocata ex art. 136 tu sp giust l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio disposta con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova in data 18.9.07.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando:

- affida il figlio minore M. in modo congiunto ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso l'abitazione del padre F. P. e con diritto per la madre M. A. di averlo con sé: settimanalmente, il martedì dalle ore 13.00 alle ore 19.00; a settimane alterne, dalle ore 9.00 del sabato, alle ore 8.00 del lunedì; per n. 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali e n 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie, con l'intesa che se il minore trascorrerà la Pasqua con la madre, il padre potrà averlo con sé a Natale e viceversa l'anno successivo; per n. 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, secondo modalità da concordare con F. P. entro il mese di maggio; nel computo dei fine settimana alternati M. A. e F. P. non dovranno tenere conto di quello accidentalmente corrispondente con il periodo pasquale, natalizio e di ferie estive;
 - pone a carico di F. P. l'onere di provvedere per intero al mantenimento del figlio M., anche per quanto attiene alle spese straordinarie;
 - spese integralmente compensate
- IL CASO.it**
- visto l'art 136 tu sp giust revoca il provvedimento in data 18.9.07 con il quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova aveva ammesso P. F. al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Mantova, il 2.2.2010